

MEDIOBANCA SICAV
Société Anonyme qualificabile come
Société d'Investissement à Capital Variable
60, avenue J.F. Kennedy, L – 1855 Lussemburgo
R.I. di Lussemburgo n. 65 834
(il “Fondo”)

Avviso agli azionisti di

MEDIOBANCA SICAV – Mediobanca Corporate Bond Euro

(il “Comparto incorporante”)

IMPORTANTE:

**LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE.
IN CASO DI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA PRESENTE
COMUNICAZIONE, VI CONSIGLIAMO DI RICHIEDERE UNA CONSULENZA
PROFESSIONALE INDIPENDENTE.**

13 ottobre 2020

Gentili azionisti,

in conformità all'articolo 17 dello statuto aggiornato del Fondo datato 22 luglio 2020 (lo “**Statuto**”), il consiglio di amministrazione del Fondo (il “**Consiglio di amministrazione**”) ha deciso di procedere alla fusione del comparto “**MEDIOBANCA SICAV – Mediobanca Bond Euro**” (il “**Comparto incorporato**”) con il Comparto incorporante, in ottemperanza all'articolo 1(20)(a) della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio e successive modifiche (la “**Legge del 2010**”). Il Fondo ha nominato Mediobanca Management Company S.A., con sede legale all'indirizzo 2, boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, in qualità di società di gestione del Fondo (la “**Società di gestione**”).

La fusione acquisirà efficacia il 20 novembre 2020 (la “**Data di efficacia**”). Il presente avviso descrive le ripercussioni della fusione presa in considerazione. Siete invitati a contattare i vostri consulenti finanziari in caso di domande sul contenuto del presente avviso. La fusione può incidere sulla vostra situazione fiscale. Gli azionisti devono rivolgersi ai propri consulenti tributari per quanto riguarda consigli fiscali specifici relativi alla fusione. I termini in maiuscolo privi di definizione nel presente documento avranno lo stesso significato indicato nel prospetto informativo del Fondo.

1. Contesto e motivazione della fusione

Il Consiglio ha deciso, nel miglior interesse degli azionisti, rispettivamente, del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, di procedere alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante ai fini di una migliore amministrazione del patrimonio gestito e ridurre i costi.

In effetti, Mediobanca SGR, che ha sottoscritto (sia in qualità di gestore degli investimenti delegato delle Entità incorporate che in via discrezionale) circa il 98% del patrimonio del Comparto incorporato e circa il 94% del patrimonio del Comparto incorporante, intende rimborsare una quota importante del proprio patrimonio. A seguito di tale rimborso, il patrimonio gestito delle Entità incorporate diventerà alquanto esiguo. Pertanto, il Consiglio ritiene opportuno procedere alla fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante per conseguire l'obiettivo illustrato nel paragrafo precedente.

Considerata la compatibilità dell'obiettivo d'investimento, la strategia, gli asset target e il profilo di rischio del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, il Consiglio è fortemente convinto delle sinergie che si verrebbero a creare con la fusione tra cui, a titolo non esaustivo, una gestione più efficiente, a vantaggio degli azionisti del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, come già menzionato.

Sintesi della fusione

- (i) La fusione acquisirà efficacia e diventerà definitiva, tra il Comparto incorporato e il Comparto incorporante e nei confronti di terzi, nella Data di efficacia.
- (ii) Nella Data di efficacia, tutte le attività e passività del Comparto incorporato saranno trasferite nel Comparto incorporante. Il Comparto incorporato cesserà di esistere per effetto della fusione e, quindi, sarà sciolto nella Data di efficacia senza essere oggetto di liquidazione.
- (iii) Non sarà convocata alcuna assemblea generale degli azionisti per approvare la fusione, né sarà necessario che gli azionisti votino sulla medesima.
- (iv) Gli azionisti che detengono azioni del Comparto incorporato alla Data di efficacia riceveranno automaticamente azioni emesse del Comparto incorporante in cambio delle azioni detenute nel Comparto incorporato, in funzione dei relativi coefficienti di scambio, e parteciperanno ai risultati del Comparto incorporante a decorrere da tale data. Gli azionisti riceveranno una nota di conferma della rispettiva partecipazione nel Comparto incorporante non appena possibile dopo la Data di efficacia. Consultare la successiva sezione 4 (*Diritti degli azionisti in relazione alla fusione*).
- (v) Sarà ancora possibile effettuare sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni di azioni del Comparto incorporante fino al giorno 13 novembre 2020 (fine giornata lavorativa), dopodiché saranno sospesi come indicato nella successiva sezione 5 (*Aspetti procedurali*).
- (vi) Ulteriori aspetti procedurali della fusione sono riportati nella successiva sezione 5 (*Aspetti procedurali*).
- (vii) La fusione è stata approvata dalla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“**CSSF**”).
- (viii) La tabella sottostante riassume le fasi principali della fusione.

Avviso inviato agli azionisti	13 ottobre 2020
Chiusura delle negoziazioni nel Comparto incorporante e nel Comparto incorporato a fine giornata lavorativa	13 novembre 2020 (inizio giornata lavorativa)
Sospensione delle negoziazioni nel Comparto incorporante e nel Comparto incorporato	13 novembre 2020 (inizio giornata lavorativa) - 19 novembre 2020
Fine periodo contabile in corso del Comparto incorporante e del Comparto incorporato	30 giugno 2021
Valutazione del Comparto incorporato e del Comparto incorporante	19 novembre 2020
Calcolo dei coefficienti di scambio delle azioni	20 novembre 2020 (sulla base del NAV datato 19 novembre 2020)
Data di efficacia	20 novembre 2020

2. Impatto della fusione sugli azionisti del Comparto incorporante

La fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti del Comparto incorporante che non abbiano esercitato il diritto di richiedere gratuitamente il rimborso delle proprie azioni, entro le tempistiche riportate nella successiva sezione 4 (*Diritti degli azionisti in relazione alla fusione*).

Dopo la fusione, si procederà a un ribilanciamento del portafoglio del Comparto incorporante.

La commissione legata al rendimento sarà pari a 0 (zero) e, quindi, non ci sarà alcun impatto.

3. Criteri di valutazione delle attività e passività

Ai fini del calcolo dei coefficienti di scambio interessati, le regole enunciate nello Statuto e nel prospetto informativo del Fondo per calcolare il valore patrimoniale netto si applicheranno altresì per determinare il valore delle attività e passività del Comparto incorporato e del Comparto incorporante.

4. Diritti degli azionisti in relazione alla fusione

Per effettuare la fusione, non si richiede alcun voto degli azionisti, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto.

Gli azionisti del Comparto incorporante che non accettino la fusione avranno la possibilità di richiedere il rimborso delle proprie azioni in detto comparto al valore patrimoniale netto applicabile, senza incorrere in commissioni di rimborso (a parte quelle trattenute dal Comparto incorporante per far fronte ai costi di disinvestimento), nel corso di almeno 30 giorni di calendario successivi alla data del presente avviso.

5. Aspetti procedurali

5.1 Sospensioni delle negoziazioni

Al fine di realizzare le procedure necessarie per la fusione in modo regolare e tempestivo, il Consiglio di amministrazione ha deciso che le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di azioni del Comparto incorporato e del Comparto incorporante, come pure le conversioni da/verso il Comparto incorporato e il Comparto incorporante, non saranno più accettati o evasi dal 13 novembre 2020, inizio giornata lavorativa, fino al 19 novembre 2020.

5.2 Conferma della fusione

Ogni azionista del Comparto incorporato riceverà una notifica di conferma (i) che la fusione è stata portata a compimento e (ii) del numero di azioni della corrispondente classe di azioni del Comparto incorporante detenuto dopo la fusione.

5.3 Pubblicazioni

La fusione e relativa Data di efficacia saranno pubblicate prima della Data di efficacia. Dette informazioni saranno inoltre rese pubblicamente disponibili, ove obbligatorio ai sensi della normativa applicabile, in altri paesi in cui sono vendute le azioni del Comparto incorporato.

5.4 Approvazione da parte della autorità competenti

La fusione è stata approvata dalla CSSF, ossia l'autorità di vigilanza sul Fondo competente in Lussemburgo.

6. Costi della fusione

La società di gestione del Fondo, Mediobanca Management Company S.A., sosterrà i costi e spese legali, di consulenza e amministrativi associati alla preparazione e al completamento della fusione.

7. Trattamento fiscale

La fusione del Comparto incorporato nel Comparto incorporante può comportare conseguenze fiscali per gli azionisti. Gli azionisti dovrebbero rivolgersi ai loro consulenti professionali in merito alle conseguenze della presente fusione sulla propria situazione fiscale personale.

8. Informazioni supplementari

8.1 Relazioni sulla fusione

Ernst & Young, società di revisione conti autorizzata del Fondo per quanto riguarda la fusione, redigerà una relazione che conterrà una convalida dei seguenti punti indicati nella sezione 8.2. (c) del presente avviso:

- 1) i criteri adottati per la valutazione delle attività e/o passività ai fini del calcolo dei coefficienti di scambio delle azioni e
- 2) il metodo di calcolo per determinare i coefficienti di scambio delle azioni.

8.2 Il coefficiente di scambio per ogni azione sarà calcolato nella Data di efficacia e verrà redatta una relazione del revisore dei conti.

8.3 Ulteriore documentazione disponibile

I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti del Comparto incorporante presso la sede legale del Fondo, su richiesta e gratuitamente a decorrere dal giorno 13 ottobre 2020:

- (a) il progetto comune delle condizioni di fusione predisposto dal Consiglio di amministrazione contenente informazioni dettagliate sulla fusione, ivi compreso il metodo di calcolo dei coefficienti di scambio delle azioni (il **“Progetto comune delle condizioni di fusione”**);
- (b) una dichiarazione della banca depositaria del Fondo di conferma della verifica della conformità del Progetto comune delle condizioni di fusione alle disposizioni della Legge del 2010 e dello Statuto;
- (c) una copia della relazione redatta da Ernst & Young per convalidare il rispetto delle condizioni previste nell’articolo 71(1) lettere a) e c) della Legge del 2010;
- (d) il prospetto informativo del Fondo con revisioni e
- (e) il KIID del Comparto incorporante.

Siete pregati di contattare il vostro consulente finanziario o la sede legale del Fondo in caso di domande a questo riguardo.

Cordiali saluti.

Il Consiglio di amministrazione